

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 10/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI		
NUMERO ATTO	COM (2010) 95 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0065 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	29/03/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	12/04/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	08/06/2010		
ASSEGNATO IL	13/04/2010		
COMM.NE DI MERITO	2 ^a	Parere motivato entro	27/05/2010
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a , 3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	20/05/2010
OGGETTO	La proposta mira a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore della tratta degli esseri umani; mira altresì a introdurre disposizioni comuni per rafforzare la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime. Essa specifica che la tratta degli esseri umani consiste nel reclutare, trasferire o accogliere persone ricorrendo a coercizione, inganno o abuso, a fini di sfruttamento in varie forme: sfruttamento sessuale e di manodopera, lavoro forzato, servitù domestica, prelievo di organi.		
BASE GIURIDICA	Articolo 82, paragrafo 2, e articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, il TFUE prevede la procedura legislativa ordinaria per il ravvicinamento delle legislazioni penali e regolamentari degli Stati membri tanto sul piano procedurale (il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime, deliberando mediante direttive, per facilitare il riconoscimento		

reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria), quanto sul piano del diritto penale materiale (il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una situazione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Fra tali reati è specificamente menzionata la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori).

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: la lotta contro la tratta degli esseri umani richiede un impegno coordinato da parte degli Stati membri e la cooperazione a livello internazionale per raggiungere gli obiettivi prefissati. La proposta intende, pertanto, ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in modo più ampio di quanto preveda l'attuale decisione quadro, in quanto la diversità delle discipline vigenti nei vari Stati membri ostacola il coordinamento degli sforzi e compromette la cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per realizzare gli obiettivi indicati a livello europeo e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

ANNOTAZIONI:

L'atto in questione riprende la proposta di decisione quadro già presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 (COM(2009) 136), che tuttavia non è stata adottata entro il 1° dicembre 2009, data in cui è entrato in vigore il trattato di Lisbona. E' stato quindi necessario interrompere l'*iter* della precedente proposta in quanto il nuovo trattato, sopprimendo la struttura "per pilastri" dell'Unione europea, ha esteso anche alla cooperazione giudiziaria in materia penale la procedura legislativa ordinaria, con l'adozione di direttive.

Sulla precedente proposta, la Commissione Politiche dell'Unione europea si era espressa in data 30 luglio 2009, emettendo un parere favorevole con osservazioni. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione il 10 febbraio 2010. I ministri del Consiglio Giustizia hanno tenuto un dibattito orientativo nella sessione del 30 novembre e 1° dicembre 2009 (8151/09) in cui è stato raggiunto un accordo sulla maggior parte delle disposizioni. È stato inoltre adottato un documento mirato all'azione (11450/5/09 REV 5) incentrato sulla dimensione esterna dell'UE per quanto concerne l'azione contro la tratta degli esseri umani.

Il contenuto della proposta di direttiva è sostanzialmente identico a quello della precedente proposta di decisione quadro. Si rileva peraltro che, per quanto riguarda il livello delle sanzioni, viene prevista la reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque, rispetto ai sei precedenti. D'altra parte, la proposta mira a garantire l'applicazione di pene più severe (la reclusione non inferiore nel massimo ad anni dieci) in determinate circostanze: viene ulteriormente specificato che, fra le persone particolarmente vulnerabili, devono essere compresi almeno i minori e gli adulti che per motivi di salute, per una disabilità o una gravidanza erano particolarmente vulnerabili all'epoca in cui il reato è stato commesso; e che il reato è particolarmente grave se ha messo in pericolo la vita della vittima, con ricorso a violenze gravi, o ha causato un pregiudizio particolarmente grave alla vittima.